

c) Maglieria e calzetteria

Ordinazione	Art. 73
Conferma del contratto	" 74
Referenza "campione"	" 75
Unità di base di contrattazione	" 76
Imballaggio	" 77
Termini di consegna	" 78
Disposizioni di consegna	" 79
Consegne ripartite entro un dato termine	" 80
Tolleranze nei termini di consegna	" 81
Tolleranza alla consegna sul numero dei capi	" 82
Tolleranze sulle misure	" 83
Tolleranze sulle qualità	" 84
Calo di lavorazione	" 85
Trasporto e spedizione della merce	" 86
Pagamento	" 87
Reclami	" 88
Merce contrattata in blocco (stock)	" 89

c) Maglieria e calzetteria

Art. 73 - Ordinazione.

Le ordinazioni di manufatti a maglia e di calzetteria - da parte di commercianti a ditte produttrici e da parte di dettaglianti a grossisti - se assunte a cura di rappresentanti o intermediari si intendono sempre "salvo approvazione del venditore".

Ove il committente non abbia fissato un diverso limite di validità dell'ordine, esso si intende valido per giorni 30 dalla presa conoscenza della cosa.

Art. 74 - Conferma del contratto.

La dichiarazione di accettazione deve ritornare al compratore nei termini di cui all'art. 73.

Il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore viene a conoscenza dell'accettazione. Tale accettazione suole normalmente essere

confermata per iscritto mediante la cosiddetta “conferma d’ordine”.
Nel caso di accordi di variazioni intervenuti successivamente all’ordine ne deve essere dato atto nella conferma d’ordine.

Art. 75 - Referenza “campione”.

Nella stipulazione del contratto è uso riferirsi al campione. Su espressa richiesta viene spedita “referenza” al committente^(*).

Art. 76 - Unità di base di contrattazione.

La calzetteria è, di norma, contrattata: a dozzine, a decine o a paia. La maglieria è, di norma, contrattata a capo ed il prezzo suole essere riferito a ogni capo e calcolato in relazione al numero complessivo dei capi venduti.

Art. 77 - Imballaggio.

Salvo patti contrari l’imballaggio è fatturato al costo.

Art. 78 - Termini di consegna.

La consegna può essere:

- a) *pronta*: da eseguire entro i 7 giorni successivi alla data della conclusione del contratto;
- b) *appena pronta*: da eseguire il più presto possibile e comunque entro il termine pattuito;
- c) *frazionata*: da eseguire frazionatamente, purché entro il termine massimo pattuito;
- d) *consegna a termini*: da eseguire entro una determinata data;
- e) *a disporre*: consegna a termine con assortimento da stabilirsi.

Nelle consegne a termine, per le eventuali consegne anticipate, il venditore è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione all’acquirente.

Art. 79 - Disposizioni di consegna.

Nei contratti a consegna “a disporre”, il compratore è tenuto a comunicare le proprie “disposizioni” almeno 60 giorni prima del termine di consegna.

L’eventuale ritardo del compratore nel comunicare le disposizioni per la consegna, determina una proroga dei termini di consegna in misura corrispondente al ritardo stesso.

Art. 80 - Consegne ripartite entro un dato termine.

Il venditore può consegnare, per ogni singola scadenza, quantitativi approssimativamente uguali, salvo l’assortimento richiesto, purché, a consegna ultimata, il quantitativo totale sia quello previsto in contratto.

^(*) “Referenza” è il campione depositato dal fabbricante.

Art. 81 - Tolleranze nei termini di consegna.

Qualora il termine non sia previsto a pena di decadenza dal contratto, al venditore è riconosciuta una tolleranza, senza penalità, fino a 20 giorni lavorativi, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 82 - Tolleranza alla consegna sul numero dei capi.

Sul quantitativo fissato contrattualmente, se la vendita è stata convenuta "a capo", è ammessa una tolleranza sul numero consegnato del 5 % in più o in meno, salvo che si tratti di contratti in esclusiva.

Art. 83 - Tolleranza sulle misure.

Sulle misure degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 5 %, oppure di 1-2 cm., se non sono previste contrattualmente tolleranze diverse.

Art. 84 - Tolleranze sulle qualità.

Per gli articoli di calzetteria è ammesso l'uso di fibre sintetiche per rinforzi nella punta e nel tallone, di qualità diversa da quella usata per l'intero capo.

Art. 85 - Calo di lavorazione.

Nelle forniture di manufatti di maglieria, prodotti con filati forniti direttamente dal committente, è ammesso un calo di lavorazione che deve essere stabilito dai contraenti.

Art. 86 - Trasporto e spedizione della merce.

La merce viene normalmente commercializzata franco fabbrica. Il compratore, che intende incaricare il venditore del trasporto della merce, deve comunicare le relative istruzioni, in mancanza delle quali, il venditore provvede alla spedizione con il mezzo ritenuto più idoneo.

Il venditore è tenuto alla assicurazione della merce spedita solo se il compratore ne ha fatto esplicita richiesta.

La merce viaggia a rischio del committente.

Art. 87 - Pagamento.

I termini di pagamento fissati in contratto restano fermi anche se il venditore ha anticipato la consegna della merce.

Quando il pagamento è convenuto "ricevimento merce", il compratore paga il prezzo pattuito dopo l'effettivo ricevimento della merce fatturata, entro i 15 giorni successivi.

Se si tratta di un unico termine di consegna, le modalità di pagamento devono ritenersi uguali al precedente comma del presente articolo; se si tratta di vendita per consegna ripartita, il pagamento viene effettuato dopo l'effettivo ricevimento di ogni singola quota.

Art. 88 - Reclami.

I reclami sulle misure e sulle caratteristiche tecniche degli articoli devono essere comunicati con lettera raccomandata al venditore entro 8

giorni dal ricevimento della merce.

Il venditore non risponde dei vizi inerenti alle merci che abbiano subito ulteriori lavorazioni da parte dell'acquirente o di terzi, salvo per gli eventuali vizi occulti rilevati in tali lavorazioni.

Art. 89 - Merce contrattata in blocco (stock).

La merce è contrattata in blocco o stock quando, nel rispetto della quantità contrattata, è venduta senza la possibilità, da parte del compratore, di scelta o di selezione per peso o qualità.

La merce che costituisce lo stock può essere contrattata con le seguenti clausole:

a) *“vista e piaciuta”* o *“vista e gradita”* (a scatola chiusa): la merce si intende già visitata ed accettata dal compratore all'atto della contrattazione, conclusa la quale non potrà essere sollevato alcun reclamo;

b) *“vista e piaciuta salvo avaria”*: il compratore potrà rifiutare se l'avarìa si estende a tutta la merce oggetto dello stock.

Se invece l'avarìa non si estende a tutti i colli, il compratore è tenuto a ritirare i sani e può rifiutare e restituire i colli anche soltanto in parte avariati;

c) *“salvo visita”*: il venditore è tenuto a permettere al compratore di visitare la partita di merce contrattata.

La visita deve effettuarsi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della stipulazione del contratto, se stipulato in partenza, o dell'avvenuto ricevimento della merce, se stipulato in arrivo; in caso contrario la merce si considera accettata per quanto riguarda la qualità.

Il compratore è tenuto a dichiarare l'accettazione del blocco di merce entro il primo giorno lavorativo successivo alla visita, se nella stessa piazza, ed entro i due giorni successivi lavorativi, se fuori piazza.

In difetto di visita o di mancata tempestiva dichiarazione, la merce si intende accettata in quanto a qualità;

d) *“garanzia all'arrivo”*: il venditore è responsabile della conservazione della merce fino alla consegna nel luogo di destinazione, ove si tratti di partita specificata ed individuata.

Ove la merce non sia pervenuta integra, il compratore può rifiutarla, dandone avviso al venditore con lettera raccomandata, entro 24 ore dal ricevimento e dalla constatazione nel luogo di destinazione della merce.